

ADEMPIMENTI ELEZIONI RSU 2025

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17-24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile-6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Persone occorrenti:

- 1 presentatore della lista
- 1 scrutatore
- 1 componente commissione elettorale
- 1 candidato è indispensabile (sarebbe preferibile un ATA e un Docente quindi almeno due candidati).

Per presentare la lista occorre presentare alla Commissione Elettorale delle Scuole i Modelli B, C, D, F, G ed E (delega a presentare la lista, dichiarazione di autenticità della firma del Presentatore, modello Presentazione lista, lista dei candidati, elenco firme sottoscrittori, dichiarazioni di accettazione di candidature).

Sottoscrivono la lista i lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo.

Fino a 2000 dipendenti è prevista la sottoscrizione del 2% del totale dei dipendenti, pertanto occorre:

- 1 firma fino a 50 unità,
- 2 firme fino a 100 unità,
- 3 firme fino a 150 unità,
- 4 firme per la sottoscrizione fino a 200 unità di personale,
- 5 firme da 201 a 250 unità di personale,
- 6 firme da 251 a 300 unità di personale,

(sarebbe auspicabile, il più possibile, un numero maggiore perché più firme ci sono e più credito ha la lista).

Il presentatore della lista

- Presenta la lista consegnandola alla commissione elettorale (se presente) oppure in segreteria assumendo il protocollo **dal 28 gennaio 2025 e fino al 14 marzo 2025**, termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali, apponendo la firma nel Mod. D (Presentazione lista);
- Autentica le firme dei sottoscrittori di lista (Mod. G);
- Appone la sua firma nel Mod. C (Autentica firma Presentatore di lista), facendosi autenticare dal capo d'istituto o da un suo delegato;
- Designa lo scrutatore apponendo la sua firma nel Mod. L .

Il segretario provinciale

- Delega il presentatore di lista nel Mod. B (incarico e delega al Presentatore di lista);
- Designa il componente di commissione elettorale nel Mod. H.

Il candidato

- Appone la firma per accettazione di candidatura nel Mod. E (accettazione candidatura) e dichiara di non essere candidato/a in nessun'altra lista;
- Deve consegnare copia del documento di riconoscimento.

Il componente della commissione elettorale

- **Si insedia con gli altri membri il 6 febbraio 2025 (termine finale per la costituzione della Commissione elettorale è il 17 marzo 2025)**
- Procede in qualità di componente di commissione alle seguenti operazioni:
 1. elezione del presidente; acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
 2. ricevimento delle liste elettorali;
 3. verifica delle liste e delle candidature presentate e ne decide l'ammissibilità;
 4. esame dei ricorsi sull'ammissibilità di liste e candidature;
 5. comunica alle OO.SS. se la lista presentata sia stata ammessa o meno;
 6. porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'amministrazione entro il 3 aprile 2025;
 7. definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi entro il 3 aprile 2025) con l'attribuzione dei relativi elettori e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.
 8. distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 9. predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

10. nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
11. adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti;
12. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
13. raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
14. compilazione dei verbali;
15. comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste;
16. esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
17. trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione Elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione Elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale

Lo scrutatore e il presidente di seggio

- **Partecipano alle operazioni di seggio per le votazioni nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.**

In relazione a quanto previsto dall'ACNQ vigente:

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.
3. Laddove le designazioni pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due.
4. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero delle designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina, d'ufficio, gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.
5. I presidenti di sezione e gli scrutatori, espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali- comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

In relazione a quanto previsto dall'ACNQ vigente:

La sezione è composta da almeno 2 scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, la commissione elettorale provvede d'ufficio, al suo interno, alla nomina di almeno un secondo scrutatore.

ALCUNI FOCUS

Elettorato attivo

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).

Il personale assunto *con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025* nel periodo intercorrente tra l'inizio

delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità se è a tempo indeterminato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato, nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.

Il diritto di voto si esercita in un'unica sede. E' sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verificano casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.

Elettorato passivo

Sono eleggibili (elettorato passivo) i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale a tempo indeterminato che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità. Il personale a tempo determinato di cui sopra che svolta l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato passivo nella sede con più ore o, a parità di ore, nella sede che gestisce il contratto. In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato), i dipendenti candidabili devono essere in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica della stessa amministrazione) esercitano l'elettorato passivo:

- a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui sopra. Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;
- b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a).

Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale **in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno** esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, candidabili:

- a) i presentatori della lista;
- b) i membri della Commissione elettorale;
- c) i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- d) i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione Elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.

Incompatibilità

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste da disposizioni legislative e/o dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Procedura per la presentazione delle liste

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU.

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore che può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata ovvero un dipendente delegato per iscritto dalla stessa. La delega deve essere allegata alla lista.

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Le liste devono essere presentate all'ufficio dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le relazioni sindacali o, comunque, il personale. Inoltre, possono essere presentate direttamente alla Commissione elettorale se questa è già stata costituita.

La firma del presentatore della lista apposta deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata o da un suo delegato o negli altri modi previsti dalla legge.

Il presentatore della lista garantisce sull'autenticità delle firme apposte sulla stessa dai lavoratori.

Le liste possono anche essere presentate telematicamente. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.

In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

La Commissione Elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o sull'intranet dell'Amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo 2025 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione Elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.